

07234/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUTIVA

Ud. 07/12/2021 - CC

R.G.N. 9138/2021

Ca. 7236
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9138-2021 proposto da:

ADRIANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato

- *ricorrente* -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

10514

- intimato -

avverso la sentenza n. 268/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositata il 10/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.





Corte di cassazione

Sesta sezione civile – sottosezione Terza

Considerato che:

Adriano () si opponeva ex art. 617, cod. proc. civ., a una cartella esattoriale per spese di giustizia deducendo la mancanza di motivazione della stessa;

il Tribunale, davanti al quale resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, a sua volta, chiamava in giudizio il Ministero della giustizia, respingeva l'opposizione ritenendo che la motivazione della cartella, redatta secondo il modello ministeriale, contenesse gli elementi individualizzanti necessari, evidenziando che non era stato fatto accesso agli atti né comunque allegato lo specifico pregiudizio subito, oltre alla circostanza che l'Agenzia aveva prodotto in giudizio la sentenza penale della Cassazione sottesa;

avverso questa decisione ricorre Adriano () sulla base di un unico motivo, corredato da memoria;

resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre è rimasto intimato il Ministero della giustizia;

Ritenuto che:

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., e 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe motivato in modo meramente apparente, posto che nella cartella era solo riportata la data del provvedimento giurisdizionale sotteso e non l'autorità né il numero, laddove il pregiudizio alla difesa avrebbe dovuto individuarsi proprio nella impossibilità di opporsi alla esecuzione, mentre il riferimento alla possibilità di accesso agli atti confermava le carenze della cartella quali dedotte;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

**Rilevato che:**

il ricorso è infondato;

la censura dedotta è la carenza di motivazione, mentre, come desumibile da quanto riferito in parte narrativa, la stessa è pienamente individuabile;

in ogni caso, le deduzioni riferibili alla mancanza di motivazione della cartella avrebbero dovuto dirsi in parte inammissibili, in parte infondate, per come esposte;

infatti, per un verso la deduzione per cui il "vulnus" sarebbe consistito nella impossibilità di proporre opposizione all'esecuzione non si chiarisce e dimostra in ricorso quando allegata nella fase di merito, per altro verso la stessa non appare concludente non essendo corredata dalla specificazione del perché non sarebbe stato individuabile, attraverso la data, il provvedimento giurisdizionale sotteso alla cartella, ad esempio in quanto mai conosciuto né conoscibile, ovvero perché sovrapponibile ad altri, così potendosi e dovendosi integrare la motivazione del giudice di merito nei limiti della corretta sussunzione legale della fattispecie, e fatto quindi salvo l'apprezzamento fattuale proprio del solo giudice di merito;

proprio per questo la costante nomofilachia ha ripetutamente chiarito, anche in altri e contigui àmbiti, che nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25343);

e in questo senso è stato ulteriormente precisato (Cass., 30/01/2019, n. 2553, pagg. 11-12) come il ricorrente che allegghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve altresì spiegare quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi ex art. 615, cod. proc. civ., ossia quale sarebbe stata l'ulteriore deduzione che in quella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Porreca', written over the printed name.

A large, stylized handwritten mark or signature in black ink, possibly representing the name 'Porreca'.



sede avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita;

fermo rimanendo che la concreta sussistenza del discusso pregiudizio e della discussa utile conoscibilità è oggetto di un effettuato accertamento in fatto, come tale sindacabile, in sede di legittimità, solo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., solamente nei limiti di ammissibilità di questo;

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Presidente

(*Chiara Graziosi*)


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 MAR 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Silvia Sicca

